



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### **Ordinanza N. 33/2021**

**Oggetto:** Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda.

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;

il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133;

il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165»

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021 “Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” che prevede che *“a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.*

Il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”

Il DPCM 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute relative a misure di contenimento del contagio;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che A.Li.Sa., con nota in data 30.11.2021, prot. n. 39403 indirizzata ai Direttori Generali della Aziende ed Enti del S.S.R., rileva che alla luce dell'andamento epidemiologico Covid - “si delinea un incremento dei contatti e un contestuale aumento di pazienti ricoverati che implica sicuramente una necessità da parte delle AA.SS.LL./Enti ospedalieri/IRCCS di valutare il trasferimento di pazienti non autosufficienti presso AST” (Aree Sanitarie Temporanee), delineando le modalità operative da utilizzare, da parte delle Aziende ed Enti del SSR al fine di garantire presso queste ultime il normale svolgimento delle attività istituzionali, nonché le azioni da intraprendere per attivare o implementare le attività presso le suddette AST;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di assicurare sia il normale svolgimento delle attività istituzionali assistenziali da parte delle Aziende ed Enti del SSR sia per fare fronte al rilevato incremento dei pazienti ricoverati per patologia covid presso le strutture ospedaliere liguri, di disporre l'attivazione/implementazione delle AST secondo le indicazioni, le modalità operative e azioni già impartite o da impartire da parte di A.Li.Sa.

RITENUTO altresì di confermare, sotto il profilo tariffario, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6300 del 16 ottobre 2020 -recepito dalla DGR 904 del 10.11.2020 “*Preso d'atto dei decreti d'urgenza del Presidente della Giunta regionale*” - e dell'Ordinanza Presidenziale n. 79 del 10 novembre 2020 “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture socio-sanitarie assistenziali extraospedaliere*”.

Per le motivazioni di cui in premessa

## **ORDINA**

- 1) È dato mandato ad A.Li.Sa. di fornire disposizioni alle Aziende ed Enti del SSR ai fini dell'attivazione/implementazione delle Aree Sanitarie Temporanee (AST), sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione

dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia covid presso le strutture ospedaliere.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 3 dicembre 2021 e ha efficacia fino alla cessazione dello stato d'emergenza COVID - 19.

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- ad A.li.Sa.
- alle Aziende ed Enti del SSR

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.*

Genova, li 2 dicembre 2021

  
Giovanni Toti